



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 marzo 2019:*

**LEGGE 28 MARZO 2019 n.55**

## **RIFORMA DELLA CONSULTA DEI CITTADINI SAMMARINESI RESIDENTI ALL'ESTERO**

### **Art.1**

1. Al fine di assicurare collegamento e proficua collaborazione tra le Istituzioni dello Stato ed i cittadini all'estero è istituita la Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all'estero, organo di diritto pubblico, d'ora innanzi denominata Consulta.

### **Art.2**

1. Funzioni principali della Consulta, organo di collegamento fra le Istituzioni dello Stato ed i cittadini sammarinesi residenti all'estero, sono:

- tutelare i diritti dei cittadini sammarinesi residenti all'estero;
- esaminare i problemi delle Comunità e promuoverne le relative attività;
- formulare, di propria iniziativa o su richiesta del Congresso di Stato o della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione, pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative, amministrative ed elettorali dello Stato e di accordi internazionali concernenti i cittadini sammarinesi residenti all'estero;
- partecipare alle riunioni a mezzo dei suoi rappresentanti sugli argomenti di propria competenza ed interesse ed essere preventivamente consultata sulle iniziative legislative riguardanti i cittadini sammarinesi residenti all'estero.

### **Art.3**

1. Ai fini della presente legge, si intendono per "Comunità" le Associazioni dei cittadini sammarinesi residenti all'estero disciplinate dalla Legge 30 novembre 1979 n.76 e successive modifiche.

#### **Art.4**

1. La Consulta è udita dal Congresso di Stato in materia di:
  - linee generali riguardanti gli stanziamenti in favore delle Comunità;
  - linee di riforma dei servizi consolari;
  - proposte concernenti l'esercizio dei diritti dei cittadini residenti all'estero, con particolare riguardo al voto e alla cittadinanza;
  - modifiche riguardanti la normativa sulle Comunità e sulla Consulta dei cittadini sammarinesi residenti all'estero.

#### **Art.5**

1. Organi della Consulta sono:
  - l'Assemblea, che esprime la rappresentanza delle Comunità sammarinesi all'estero;
  - il Presidente dell'Assemblea, eletto annualmente a maggioranza semplice dell'Assemblea stessa, con compiti di coordinamento e di rappresentanza presso le sedi istituzionali o altro, che attuerà le decisioni espresse dalla risoluzione della Consulta;
  - il Segretario di Stato per gli Affari Esteri in qualità di Presidente Onorario;
  - il Consiglio della Consulta, composto da quattro Consiglieri rappresentanti delle seguenti aree geografiche: America settentrionale, America meridionale, Italia, altri Paesi europei. A tal fine le singole aree, d'ora innanzi chiamate "Anelli", provvedono ad eleggere annualmente il proprio rappresentante.
2. I Consiglieri hanno il compito di organizzare e coordinare l'attività del proprio anello, di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di necessità.

#### **Art.6**

1. Della Assemblea della Consulta fanno parte:
  - il Presidente della Consulta;
  - il Presidente Onorario;
  - un funzionario del Dipartimento Affari Esteri a titolo consultivo ed esecutivo;
  - i Presidenti delle Comunità giuridicamente riconosciute;
  - i rappresentanti delle Comunità così ripartiti: un delegato per ogni comunità composta da 1 a 500 cittadini, due delegati per ogni comunità composta da 501 a 800 cittadini e tre delegati per le comunità che superano gli 800 cittadini.
2. Su invito del Presidente partecipano alle riunioni dell'Assemblea, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge, i membri del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale, i rappresentanti diplomatici e consolari della Repubblica, i rappresentanti dei partiti e quant'altri con diritto di parola, se concessa dal Presidente, ma non di voto.

#### **Art.7**

1. Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei Presidenti e dei rappresentanti delle Comunità presenti in Consulta, in caso di parità prevale il voto del Presidente della Consulta.

2. La Consulta si riunisce a San Marino, in una sede idonea, una volta l'anno nel periodo in prossimità del 1° ottobre, e le date della riunione vengono decise nell'ambito della Consulta precedente.
3. Le riunioni della Consulta hanno una durata di norma di tre giorni e, in casi particolari, i lavori possono essere articolati in un massimo di quattro giorni.
4. Il Presidente convoca ufficialmente la Consulta almeno 120 giorni prima ed essa è valida quando sia presente almeno la maggioranza relativa delle Comunità legalmente riconosciute.
5. La struttura organizzativa della Consulta è disposta dal regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge. E' prevista, di norma nel mese di aprile, una riunione telematica finalizzata all'esame di argomenti e problematiche emerse a seguito dell'ultima Assemblea ed all'organizzazione dei lavori della successiva. Le relative modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 8.
6. Le spese di trasferimento dei Presidenti e dei rappresentanti delle Comunità dal luogo di residenza a San Marino e viceversa, nonché il soggiorno a San Marino sono a carico dello Stato che stanZIA a tal fine una somma adeguata e sufficiente, sul Capitolo 1-1-1930 "Spese per la Consulta dei sammarinesi all'estero", a coprire le spese relative, annualmente determinata.
7. Le modalità organizzative ed economiche dei viaggi e dei soggiorni a San Marino dei partecipanti alla Consulta sono fissate in un apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato.
8. Delle decisioni finali è redatto verbale a cura dei funzionari del Dipartimento Affari Esteri incaricati. Copia del verbale è trasmessa al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che la inoltrerà alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione ed al Congresso di Stato, per i conseguenti pareri. Detti pareri saranno poi oggetto di esame in occasione della successiva Consulta.
9. Le risoluzioni conclusive della Consulta sono pubblicate sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ed inviate a mezzo posta elettronica ai Presidenti delle Comunità.

### **Art.8**

1. La Consulta disciplina le modalità organizzative ed operative delle sue riunioni ed attività, anche telematiche, con apposito regolamento, da adottarsi a maggioranza dei presenti.
2. Eventuali modifiche ed integrazioni del regolamento soggiacciono alla medesima procedura.
3. Il nuovo regolamento è approvato nella prima riunione successiva all'entrata in vigore della presente legge e fino a quel momento rimarrà in vigore il regolamento attuale.

### **Art.9**

1. I rapporti tra organi dello Stato, Istituzioni Pubbliche, Comunità e Consulta sono assicurati in via ordinaria mediante l'uso di strumenti telematici.

### **Art.10**

*(Norma transitoria)*

1. Per l'anno 2019 il Presidente della Consulta, d'intesa con il Dipartimento Affari Esteri, convoca una Consulta annuale da organizzarsi nel mese di aprile oppure nel mese di ottobre e ne definisce la data e le modalità.

### **Art.11**

1. Sono abrogate le norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge ed in particolare la Legge 5 settembre 1997 n.98, la Legge 10 agosto 2012 n.123 e la Legge 7 marzo 2018 n.24.

**Art.12**

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 28 marzo 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Mirco Tomassoni – Luca Santolini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*